




**UniBa**

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BARI  
ALDO MORO



With the support of the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



# MODULO JEAN MONNET



**MODULO JEAN MONNET “EUROPEAN CRIMINAL PROCEDURE –  
A TRAINING COURSE FOR FUTURE PRACTITIONERS OF EU LAW”**

**DALLE INDAGINI  
ALL’AMMISSIONE DELLA PROVA  
IN GIUDIZIO**

**Prof.ssa Giulia Fiorelli**

**Associato di Diritto processuale penale – Università degli  
Studi di Roma Tre**

**INTERROGATIVO:  
SE E COME LE RISULTANZE DELLE INDAGINI CONDOTTE DAL PROCURATORE  
EUROPEO IN UNO STATO MEMBRO SIANO EFFETTIVAMENTE “SPENDIBILI”  
DAVANTI AL GIUDICE PRESSO CUI SI DOVRÀ CELEBRARE IL PROCESSO ?**

Due fattori complicano inevitabilmente il quadro giuridico:

**1. la scelta del Regolamento di affidare le indagini alla Procura europea e il giudizio alla giurisdizione nazionale e, quindi, separare:**

- da una parte: l'azione europea
- e dall'altra parte: la giurisdizione nazionale.

**2. il carattere transnazionale**

- che qualifica spesso le indagini condotte dal Procuratore europeo
- e che implica la possibilità che un atto investigativo sia compiuto in uno Stato diverso da quello in cui si dovrà celebrare il processo e, quindi, da quello in cui si dovrà assumere la prova raccolta.

# ARTICOLO 31 REGOLAMENTO INDAGINI TRANSFRONTALIERE

*Qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo decide in merito all'adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita.*

# **ARTICOLO 32 REGOLAMENTO ESECUZIONE DELLE MISURE ASSEGNATE**

*Le misure assegnate sono eseguite conformemente al presente regolamento e al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.*

*Si osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, a meno che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.*

# **IL RINVIO PREGIUDIZIALE DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA (CASO C-281/22)**

**Questione pregiudiziale:**

**Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), debba essere interpretato nel senso che:**

**nel caso di indagini transfrontaliere, qualora occorra l'autorizzazione giudiziaria di una misura da eseguire nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, è necessario un esame di tutti gli elementi giuridici sostanziali, quali la responsabilità penale, gli indizi di reato, la necessità e la proporzionalità?**

**Se l'esame debba tener conto del fatto che l'ammissibilità della misura è già stata oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in base al diritto di tale Stato membro?**

# ARTICOLO 32

## CORPUS JURIS

Negli Stati membri dell'Unione europea sono ammesse le seguenti prove:

a) le testimonianze sia dirette, sia presentate all'udienza tramite collegamento audiovisivo, sia raccolte dal P.M.E. sotto forma di un «**verbale europeo di audizione**» che implica che l'audizione sia effettuata dinnanzi ad un giudice, che la difesa sia presente e che le sia accordata la possibilità di porre domande; infine, che l'operazione sia videoregistrata;

b) gli interrogatori della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, sia diretti sia raccolti dal P.M.E. sotto forma di un «**verbale europeo di interrogatorio**» che implica che l'interrogatorio sia effettuato dinnanzi ad un giudice, che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato siano assistiti da un difensore di propria scelta che ha avuto comunicazione del fascicolo in tempo utile e al più tardi quarantotto ore prima dell'interrogatorio e, all'occorrenza, di un interprete; infine che l'operazione sia videoregistrata;

# ARTICOLO 37 REGOLAMENTO PROVE

- 1. Le prove presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori dell'EPPPO o dall'imputato non sono escluse per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro.*
- 2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà dell'organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove presentate dall'imputato o dai procuratori dell'EPPPO.*

# CONSIDERANDA 80 REGOLAMENTO

**È necessario che le prove presentate dall'EPPPO all'organo giurisdizionale non siano considerate inammissibili per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro, purché l'organo giurisdizionale di merito ritenga che la loro ammissione rispetti l'imparzialità del giudice e i diritti della difesa dell'indagato o dell'imputato sanciti dalla Carta.**

**Il Regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'art. 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle Costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione.**

**In linea con tali principi e nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri ai sensi dell'art. 67, par. 1, TFUE, nessun elemento del presente regolamento può essere interpretato nel senso che agli organi giurisdizionali sia vietato applicare i principi fondamentali del diritto nazionale in materia di imparzialità del giudice da essi applicati nei propri sistemi nazionali, compresi i sistemi di common law.**

# ASPETTI CRITICI

- 1. Ampio margine di discrezionalità nella valutazione del materiale probatorio raccolto dalla Procura europea**
- 2. Trasformazione del ruolo del giudice nazionale**
- 3. Violazione del principio di legalità della prova**
- 4. Imprevedibilità e pregiudizio alle garanzie difensive**
- 5. Arretramento delle garanzie processuali previste dagli ordinamenti nazionali**

# **CORTE DI GIUSTIZIA**

## **CAUSA C-310/16**

***Par. 34: «L'obbligo di garantire un'efficace riscossione delle risorse dell'Unione non esonera tali giudici dal necessario rispetto del principio di legalità e dello Stato di diritto, che costituisce uno dei principali valori su cui si fonda l'Unione, come testimonia l'articolo 2 TUE».***

***Par. 39: «Ne consegue che il diritto dell'Unione non può imporre al giudice nazionale di disapplicare una siffatta norma procedurale, anche se l'uso degli elementi di prova raccolti illegittimamente poteva incrementare l'efficacia dei procedimenti penali che consentono alle autorità nazionali di sanzionare, in taluni casi, l'inosservanza del diritto dell'Unione»***

# **PROPOSAL FOR A DIRECTIVE ON MUTUAL ADMISSIBILITY OF EVIDENCE AND ELECTRONIC EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS**

## **Article 4 - General rules on admissibility of evidence**

**Member States shall ensure that evidence obtained in compliance with lex loci shall be admissible in criminal proceedings of the forum State unless it infringes fundamental constitutional principles of the forum State.**

## **Article 11 - Consequences of inadmissibility**

**In order for a legal remedy to be effective for the purposes of Article 10 of this Directive, the suspect or accused must be able to ensure:**

**that any inadmissible evidence is removed from the investigation file and is not used as evidence in further criminal proceedings;**

**or that the judicial decision based, even partially, on any inadmissible evidence can be challenged, unless it is ensured by other means that the criminal proceedings as a whole, complied with the requirements of fairness of the trial.**